



SecondaPensione Fondo pensione aperto a contribuzione definita
(iscritto al n. 65 dell'Albo tenuto della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)



Disposizioni in materia di Organismo di Rappresentanza

(Documento redatto in conformità all'art. 19, comma 2, del Regolamento del Fondo)

Disposizioni in materia di Organismo di Rappresentanza

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di rappresentanza (nel seguito "Organismo") del Fondo Pensione Aperto SecondaPensione (nel seguito il "Fondo").

Art. 2 – Composizione, durata e rinnovo dell'Organismo

1. Nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione al Fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, Amundi SGR S.p.A. (nel seguito la "Società") procede alla costituzione di un Organismo composto, per ciascuna collettività di riferimento, da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo, e da un rappresentante dei lavoratori. La composizione dell'Organismo rispetta il principio di partecipazione paritetica dei rappresentanti delle aziende o gruppi e dei lavoratori.
2. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo. Nel caso in cui il numero di aziende o gruppi sia tale da non comportare il raggiungimento del numero massimo di componenti la Società si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. In assenza di designazione da parte della totalità delle aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui al comma 1, l'Organismo non viene costituito.
7. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti dell'Organismo, la Società almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Società almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
8. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nel comma 2, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Società della comunicazione di cui al comma 7, risultino nelle condizioni di cui al comma 1.

Art. 3 – Requisiti per l'assunzione dell'incarico

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.
2. L'organo di amministrazione della Società accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Società provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

Disposizioni in materia di Organismo di Rappresentanza

Art. 4 – Costi

1. Le spese di funzionamento dell'Organismo, come anche eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sul Fondo.

Art. 5 – Compiti

1. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, la Società e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio

Amundi SGR S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole
Sede Sociale: via Cernaia 8/10
20121 - Milano
www.amundi.it